



Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

Protocollo n. 2064

OGGETTO: Individuazione del Segretario comunale pro - tempore quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 7 della L. 190/2012 che ha disposto l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del Responsabile della prevenzione della corruzione ed ha stabilito che negli Enti locali tale responsabile è individuato di norma nel Segretario dell'Ente, salvo diversa e motivata determinazione;

Visto l'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

Considerato che in base alla norma citata, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, da sottoporsi all'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
- definisce entro il 31 gennaio di ogni anno le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblica entro il 15 dicembre di ogni anno nel sito web istituzionale dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- riferisce sulle attività a richiesta dell'organo di indirizzo politico o se il Responsabile della prevenzione lo ritenga opportuno;

Vista la circolare nr. 1 del 25/01/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, a mezzo della quale è stato precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

Rilevato anche che, a mezzo della medesima circolare, è stato precisato che la scelta del Responsabile dovrebbe ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, che non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari, che abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

Considerato anche che la medesima circolare ha evidenziato l'inopportunità di nominare soggetti che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come nel caso di Responsabili di Area che operano in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

Considerato che in base a tale circolare viene ritenuta non opportuna la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto, in fase preventiva, quale rilevatore di ipotesi di corruzione ed in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;

Rilevato, infine, che l'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico e che la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (oggi ANAC), aveva stabilito per la nomina dell'OIV che il termine "organo di indirizzo politico" potesse riferirsi al Sindaco;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il decreto prefettizio in data 28/06/2018 prot. pref. nr. 43711, con il quale viene individuato Segretario comunale, reggente a scavalco, la dott.ssa Angela Moliterno, incarico valido fino alla data del 31/08/2018;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione fino alla data di validità della reggenza a scavalco, vale a dire fino al 31/08/2018, individuando la dott. ssa Moliterno Angela;

DECRETA

1. di nominare il Segretario comunale d.ssa Angela Moliterno quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012;

2. di stabilire la decorrenza della nomina dalla data del presente provvedimento e fino al 31/08/2018;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'ANAC (autorità nazionale anticorruzione);
4. di pubblicare il presente decreto all'Albo pretorio *on line* e nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito dell'Ente.

26 LUG. 2018



IL SINDACO
(Paolo dott. Rossi)